



Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

A Clemente XI. Ad Benedictum XIII.

Luxemburgi, MDCCXLI.

22. Per provvedere &c. Epistola Encyclica ad universos Italiæ Insularumque
adjacentium Ordinarios, nec non Monialium Superiores Regulares
conscripta, quâ dispositâ in alia præcedenti Epistolâ ...
-

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74859](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74859)

1718.

1708.

EPISTOLA

VII.

Encyclica, quâ jussu Summi Pontificis uiverfis Patriarchis, Archiepiscopis, Episcopis, cæterisque Italiæ, ac Insularum adjacentium Ordinariis, necnon Superioribus Generalibus Ordinum Regularium, quorum regimini Monialium Monasteria subfunt, districtè mandatur, ut Monialibus sibi Subditis inhibeat, ne occasione Officiorum, sivè antequam illa exercere incipient, sivè postquam illis perfunctæ fuerint, ullos sumptus proprio, & peculiari earum nomine faciant.

LA Santità di Nostro Signore, che con paterno amore, & Apostolico zelo invigila incessantemente à togliere gli abusi, e promuovere il bene spirituale di tutto il Christianesimo, non lascia di stender Pocchio della sollecita sua Pastorale attenzione alla buona direzione delle persone Religiose, e specialmente delle Sacre Vergini, che con ragione si chiamano *Illustrior portio Gregis Christi*, sperando da essa, non solo di conseguire, la loro santificazione, mà ancora di poter ottenere per mezzo delle orazioni di queste dilette Spose del Nostro Signor Gesù Cristo, quando veramente a tendano con tutto il loro spirito à quella religiosa perfezione, à cui si sono consacrate, specialissimi ajuti dal medesimo Signore nelle gravissime, e pur troppo note calamità, che di presente affliggono per ogni parte la Santa Chiesa; Che però, avendo inteso da varie parti, che uno de' principali impedimenti al profitto spirituale delle medesime Religiose ne' Monasterij dell'Italia, & Isole adjacenti proviene dalle spese, che sono costrette di fare le Monache particolari in occasione de' loro Offizij, derivando da ciò (oltre le vessazioni importune, che si danno all' Padri, Madri, e altri Parenti, quali tal volta non possono corrispondere) necessariamente la distrazione dall' Orazione, e culto di Dio, l' inosservanza delle Regole, l' attaccamento biasimevole alli beni terreni, e tal volta anco con pregiudizio del voto della santa povertà, le continue inquietudini, li stenti, e le occasioni di trattare con troppa libertà, e frequenza con i Secolari con danno scambievolmente delle anime, e inconvenienti anco più gravi, de quali giungono frequenti, e quotidiani ricorsi alle orecchie de' Superiori Ordinarij, delle Sagre Congregazione, e della stessa Santità Sua; E volendo la medesima, che onninamente si ponga un' efficace rimedio a' sudetti disordini, siccome hà comandato, che à quelli opportunamente si provveda rispetto alli Monasterij di quest' Alma Città di Roma con diverse ordinazioni contenute in un' Editto sopra di ciò pubblicato sotto il dì 4. Giugno prossimo passato, eosi per curare con egual rimedio l' istesso gravissimo male anco ne' altri Monasterij d'Italia, e dell' Isole adjacenti, hà incaricato à me d'ingungere strettamente in suo nome a V. S., e nell' istessa maniera à tutti gl' altri Ordinarij d'Italia, e dell' Isole sudette, come parimente alli Superiori Generali delle Religioni presidenti a' Monasterij de Monache, che, fatti ben ponderare dalle Religiose à lei sottoposte i sopradetti disordini, e le pessime conseguenze, che da essi provengono, e quanto all' incontro sia per conferire alla loro religiosa quiete, & à liberarle da infiniti fastidij, rimorsi, e scrupoli, Palienarsi affatto dal pensiero, e sollecitudine d'ogni privato interesse temporale; Ella seguendo l' esempio di quel, che si è fatto in Româ, incarichi sotto precetto formale di santa obediienza, con riservare à se la facultà

di assolverne, & in oltre sotto pena di privazione d' Officio, e della voce attiva, e passiva, e altre à suo arbitrio à tutte le Abbadesse, Superiori, Camerlenghe, Sagrestane, Rotare, & altre Monache Officiali di tutti li Monasterij, che non facciano, né permettano rispettivamente, che da altre si faccia spesa alcuna, ancorche ne fosse data loro commodità da' Parenti, ò da altre Persone, durante li loro Offizii, né meno quelli finiti, ò prima di esercitarli, né di dare cos' alcuna di qualsivoglia valore à titolo di celebrazione di feste, ò di donativo, né sotto qualunque altro titolo, che abbia causa, occasione, ò dispendenza dalli predetti Officij, non solo alle Superiori, Officiali, Monache, Novizie, e altre, che dimorano nel Monastero rispettivamente (quali pure non dovranno riceverla) mà ne anche alli loro Superiori benchè Regolari, Confessori, Deputati, Fattori, e altri Officiali del Monastero, anzi ne meno alla Chiesa, ò alla Sagrestia. mà qualsivoglia spesa da farsi nelli esercizi di detti Officij, ò per celebrare le loro festività, ò per occasione delle medesime, quale dovrà sempre essere conveniente, e moderata, si faccia colle rendite del Monastero senza contraere debito alcuno; Al qual' effetto dovrà V. S. efficacemente ingiungere tanto alle Superiori, & Officiali, quanto alli Deputati, Sindici, & Economi di ciaschedun Monastero di procurare, che le sudette spese, come sopra, moderate, si stabiliscano dentro breve termine con li modi, che stimeranno più proprij, e convenienti, da approvarsi da lei, secondo le rendite de' medesimi Monasterij. In ende in oltre espressamente la Santità Sua, che la disposizione di quanto si contiene nella presente lettera, sia universale, e comune à tutti li Monasterij di Monache, eziandio governati da Regolari, e da qualunque altro Superiore, benchè privilegiato, e privilegiatissimo, e degno di special menzione, ò in qualsivoglia altro modo esenti, ò anche immediatamente soggetti alla Santa Sede, come parimente alle Case d' Oblate, benchè non abbiano Clausura, né Voti solenni. Così dunque V. S. dovrà far' osservare con tutta diligenza, e attenzione; Et in caso, per che conseguire pienamente l' effetto, che si desidera, quale sommamente preme alla Santità Sua, Ella abbia bisogno in qualche cosa delli oracoli, e autorità della Santa Sede, non manchi di ricorrere alla medesima, con certa fiducia di venire assistita con tutto quell' ajuto, e protezione, che si giudicherà espediente per ottenere onninamente il compimento di cosa sì necessaria alla quiete, e beneficio spirituale delle Religiose, e tanto importante al servizio del Signor Iddio, da cui le prego ogni maggior felicità. Roma 28. Luglio 1708.

G. Card. di Carpegna Prefetto.

Ferdinando Arcivescovo di Nicea Segr.

EPISTOLA

VIII.

Encyclica ad universos Italiæ, Insularumque adjacentium Ordinarios, nec non Monialium Superiorum Regulares conscripta, quâ disposita in alia precedenti Epistola declarantur.

PER provvedere alla Religiosa quiete delle Monache, e liberarle da rimorsi, e scrupoli, come da ogni sollecitudine di privato interesse temporale, ordinò già la Santità di Nostro Signore con Editto, ò sia Lettera Circolare in data delli 28. del passato mese di Luglio,

1709.

chè tutte le spese degl'Officii si faceffero con le rendite de' Monasterii. Ora à fine di fodisfare alle istanze di alcuni Monasterij, che hanno in ciò ricercata qualche più chiara spiegazione, la Santità Sua, col parere d'una Congregazione specialmente deputata, hà comandato e commanda, che in virtù dell' Decreti Apostolici fatti per l'osservanza del Voto della santa povertà, i livelli, ò vitalizii si consegnino, ò confondano nella Cassa commune à disposizione della Superiora, la quale somministrerà alle Monache quanto gli occorre per le loro necessit' Religiose, & il rimanente converta in beneficio del Monastero per sovvenirlo, & abilitarlo à supplire alle spese necessarie per gl'Officii, & altro; restando però sempre nel suo vigore la disposizione, e peneltà del prefato Editto, ò s'è Lettera circolare: s'ingionge per tanto efficacemente à V. S. di procurare, che si metta in pratica ciò, che sopra si è detto, nel che sommente preme il santo zelo di Nostro Signore, che desidera l'obediienza dovuta ad un' Ordine sì necessario, non meno per il profitto spirituale, che per la quietà temporale dell' animo di tutte le Religiose. Glie lo significo, & il Signor Iddio la prosperi. Roma 26. Gennaio 1709.

G. Card. di Carpegna Prefetto.

Ferdinando Arcivescovo di Nicea Segr.

EPISTOLA

IX.

Jussu Summi Pontificis ad Eminentiss. Archiepiscopum Neapolitanum conscripta, quã illi significatur, ut in Monasteriis ejusdem Civitatis disposita à Sanctitate Sua de sumptibus à Monialibus occasione Officiorum faciendis exactè observari mandet.

Essendo gionto all' orecchio di Nostro Signore, che in cotesti Monasterii di Monache foggetti à Vostra Eminenza contro gli ordini dati dalla Santità Sua col mezzo di questa Sagra Congregazione à tutti i Monasterii d'Italia con Lettera circolare de' 28. Luglio 1708. le Abbadesse, Vicarie, Celerarie, Camerlenge, Sagrestane, Rotare, & altre Monache officiali, tanto nell'ingresso, che nel fine del loro Officio facino spese eccedenti, anche sopra la somma di ducati ottocento, e più à titolo di pietanze alle Monache, & à loro Superiori, benchè Regolari, Confessori, Deputati, Fattori, & altri; E conoscendo Sua Beatitudine, che da ciò deriva la tepidezza delle Religiose nello Spirito, la distrazione dall' Orazione, e dal Culto di Dio, l'inservanza della Regola, e forse tal volta il pregiuzio del voto della santa povertà, mi hà comandato di scrivere à Vostra Eminenza, che si compiacca d'incaricare sotto precetto formale di santa obediienza, con riservarne à se la facultà d'assolverne; & inoltre sotto pena di privazione d'officio, e della privazione di voce attiva, e passiva, & altre à suo arbitrio, alle Monache Officiali sudette, che non facciano, nè permettino, che da altri si faccia spesa alcuna, ancorchè ne fosse data loro commodità da Parenti, ò da altre Persone, durante i loro Officii, mà nè meno quelli finiti, & esercitati, nè anche à titolo di celebrazione di feste, ò di donativo, nè sotto qualsivoglia altro titolo, che abbia causa, occasione, ò dipendenza dalli predetti Officii, e come più amplamente si contiene nella sudetta Lettera circolare de' 28. Luglio 1708., la quale vuole Sua Santità, che venga

in ogni sua parte puntualmente, e religiosamente osservata. Nell'obedir dunque agl'ordini supremi di Nostro Signore col significarlo à Vostr' Eminenza, perchè cooperi con tutto il suo zelo à sì santa, e pia intenzione di Sua Beatitudine, le bacio &c. Roma 26. Giugno 1716.

Ferdinando Card. d'Adda Pro-Prefetto.

V. Arcivescovo di Damasco Segretario.

EPISTOLA

X.

Jussu Summi Pontificis ad Nuncium Apostolicum in Civitate Neapolitanã conscripta, quã illi injungitur, ut in Monasteriis Monialium ejus jurisdictioni subjectarum disposita à Sanctitate Sua de sumptibus à Monialibus occasione Officiorum faciendis inviolabiliter observari curet.

Preme sommente à Nostro Signore, che venghino esattamente osservati gli Ordini tramessi, anche al suo Antecessore con lettere di questa Sagra Congregazione de' 28. Luglio 1708. circa la superfluità delle spese, che si fanno dalle Abbadesse, Vicarie, & altre Monache Officiali durante i loro Officii, si nelle pietanze per le altre Monache, loro Superiori, Confessori, Deputati, Fattori, e simili altri Ministri, che nelle occasioni di Feste si fanno. Sentendosi però, che ne' Monasterii di cotesta Città soggetti alla Giurisdizione di V. S., non solo non vengono osservati tali Ordini, mà che anzi venghino fatte spese e cedenti la soma di ottocento, e più ducati in pietanze, e celebrazione di Feste contra la pia, e savia mente di Sua Beatitudine, che pur troppo prevede, quanto detrimento sia con ciò per risultare alle Religiose nella via dello spirito, nella distrazione dall' orazione, nel culto di Dio, nell' osservanza della Regola, e forse anche tal volta nel voto della santa povertà; mi hà pertanto comandato di scrivere à lei, che come Ministro Apostolico, à cui soggiacciono i Monasterii esenti dalla Giurisdizione di cotesto Eminentissimo Arcivescovo, dovrà dar' esempio à quelli, che sono immediatamente soggetti à Sua Eminenza, faccia precetto formale di santa obediienza, con riservare à se la facultà di assolverne, & inoltre sotto pena di privazione di Officio, delle voci attiva, e passiva, & altre da arbitrarli da lei, alle Monache, & Officiali sudette di ciascun Monastero esistente sotto il suo governo, che non facciano, nè permettino, che da altri si faccia spesa alcuna, ancorchè ne fosse data loro commodità da Parenti, ò da altre Persone durante i loro Officii, nè anche à titolo di celebrazione di Feste, ò di donativo, nè sotto qualsivoglia altro titolo, che abbia causa, occasione, ò dipendenza dalli predetti Officii, e come più amplamente si contiene nella menzionata lettera circolare de' 28. Luglio 1708. E susseguentemente procuri con tutta efficacia, che sia il tutto eseguito, e si proceda contro chi trasgredirà onninamente alle pene, essendo specialmente ordine della Santità di Nostro Signore, che V. S. in tal' affare facci riconoscere la sua vigilanza. Così Ella eseguirà in ossequio de' supremi cenii di Sua Beatitudine; E le prego &c. Roma 26. Giugno 1716.

F. Cardin. d'Adda Pro-Prefetto.

V. Arciv. di Damasco Segretario.